

Corte di Cassazione sez. IV pen. – 16 marzo 2010, n. 10458 – Pres. Morgigni – Rel. Bianchi

**Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 c.s., comma 2, lett. c) – Confisca obbligatoria del veicolo – Art. 213 c.s. – Sequestro preventivo – Alienazione del bene nelle more del procedimento – Atto strumentale alla sottrazione del bene alla cautela – Irrilevanza della vendita.**

*Il veicolo utilizzato per commettere il reato di cui all'art. 186 c.s., comma 2, lett. c (guida in stato di ebbrezza), può essere legittimamente assoggettato alla misura cautelare del sequestro anche se nelle more dell'esecuzione del provvedimento cautelare la proprietà del mezzo è stata trasferita in capo ad un soggetto estraneo al reato.*

*Infatti, in mancanza di prova contraria, l'atto di alienazione deve ritenersi strumentale alla sottrazione del bene alla misura cautelare e, quindi, simulato.*

#### FATTO E DIRITTO

1. In data 13/3/2009 il GIP del Tribunale di Sassari emetteva provvedimento di sequestro preventivo dell'auto (omissis) di proprietà di (omissis), il quale alla guida del suo veicolo si era reso responsabile del reato di cui all'art. 186, c. 2°, lett. C) C.d.S.

Il provvedimento veniva notificato all'interessato il 1/4/2009.

Avverso il provvedimento proponevano riesame (omissis) e (omissis) evidenziando che, nelle more della esecuzione del provvedimento di sequestro, l'auto era stata trasferita al (omissis) e pertanto, trattandosi di cosa appartenente ad un terzo, non era confiscabile e, quindi, neanche sottoponibile a sequestro preventivo.

Con ordinanza del 23/4/2009 il Tribunale di Sassari respingeva la richiesta.

Osservava il Tribunale che l'auto al momento del fatto risultava di proprietà dell'imputato ed era stata alienata al (omissis) in modo del tutto strumentale e nella imminenza della esecuzione del sequestro. Inoltre, prevedendo la lettera c) del secondo comma dell'art. 186 C.d.S. un'ipotesi di confisca obbligatoria, il sequestro non poteva essere revocato.

2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso (omissis) e (omissis) lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione dell'ordinanza del riesame. Evidenziavano i ricorrenti che il provvedimento di sequestro era intervenuto a circa sei mesi dall'accertamento dell'infrazione ed era stato notificato ad esso (omissis) il 1/4/09 il giorno dopo la alienazione del veicolo al (omissis) avvenuta il 30/3/09.

Pertanto il sequestro aveva attinto un bene non di proprietà dell'imputato, violando l'esplicito disposto dell'art. 186 C.d.S., laddove è previsto che la confisca non può essere disposta se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

Inoltre la affermazione della "strumentalità" della vendita si era basata su una circostanza non provata e che cioè il (omissis) fosse stato informato del sequestro dalla P.G., prima dell'esecuzione del provvedimento.

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Va premesso che, dai fatti così come ricostruiti nell'ordinanza del Tribunale del Riesame, risulta che il (omissis) nelle more tra la sua sorpresa in flagranza di guida in stato di ebbrezza e l'esecuzione del sequestro disposto dal GIP dopo alcuni mesi (il 13/3/09 ed eseguito il 1/4/09), ebbe ad alienare in data 30/3/2009 la sua auto al (omissis) (per il prezzo di € 9.000=).

Il giudice di merito ha ritenuto tale vendita "strumentale" alla sottrazione del bene alla cautela, tenuto conto che era avvenuta il giorno prima della esecuzione del sequestro.

3.2. La soluzione adottata dal Tribunale è giuridicamente corretta e motivata in modo esaustivo.

Va ricordato che l'art. 2 c.p.p. prevede che il giudice possa risolvere ogni questione, anche civile od amministrativa, da cui dipende la decisione, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.

Lo stesso articolo 2 precisa che la decisione della questione pregiudiziale, rispetto alla decisione da adottare, ha natura meramente incidentale e non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

La ratio di tale potere attribuito dal codice di rito al giudice penale è quella di sottrarre la decisione penale alla lunga attesa dell'esito di una causa civile che decida su una questione costituente antecedente logico giuridico della deliberazione penale da adottare.

Tale cognizione incidentale, da taluno definita anche "competenza occasionale", attribuisce quindi al giudice penale un potere di decidere la questione pregiudiziale, con effetto però limitato alla sola causa in cui la decisione incide e senza alcuna valenza di giudicato esterno ad essa.

Tale possibilità è espressione di un principio generale, che trova simmetrica operatività anche nel rito civile, laddove è consentito al giudice decidere con efficacia meramente interna al processo le questioni pregiudiziali (es. la validità del contratto rispetto alla decisione su una domanda risarcitoria per inadempimento), senza efficacia di giudicato esterno, salvi i casi di accertamento incidentale (art. 34 c.p.c.).

Ciò premesso, va osservato che il Tribunale del Riesame di Sassari, facendo buon governo dei poteri sopra descritti, ha ritenuto con motivazione coerente ed esente da palesi vizi logici, la proprietà dell'auto ancora in capo al ricorrente, per essere stato l'atto di alienazione meramente "strumentale" e quindi simulato.

Né può dirsi che sul punto vi sia stato un travisamento della prova, avendo il giudice di merito valutato gli indizi costituiti dalla singolarità di una vendita effettuata proprio il giorno prima del sequestro ed in favore di un soggetto, il (omissis), titolare di una concessionaria auto, il quale a supporto e dimostrazione dell'acquisto non aveva prodotto alcuna traccia del pagamento del prezzo di € 9.000=, né alcuna documentazione fiscale della transazione.

Ne consegue la infondatezza della doglianza formulata.

Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso siccome infondato.

Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.